



COMUNE DI BORGHETTO DI VARA PROVINCIA DELLA SPEZIA

UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

Art. 1, Legge 21 marzo 1990, n.53

IL SINDACO

Visto l' Art. 1, Legge 21 marzo 1990, n.53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990, che **ha istituito l'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale** presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello;

visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, **possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nel predetto Albo** presentando apposita domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 1 della citata Legge n.53/1990;

INVITA

Gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, a **presentare domanda, entro il 31 ottobre 2022** presso questo comune.

L'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Nella domanda devono indicarsi: data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 ed all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361*.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto **all'Ufficio Elettorale Comunale**.

Borghetto di Vara, 01.10. 2022

f.to IL SINDACO
Coduri Stefano

*Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Seggio e Segretario le seguenti categorie:

- a) coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

